

Messaggio 1327

Concernente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

Il 1. gennaio 1966 entrerà in vigore la legge federale su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 19 marzo 1965. Si tratta di una legge di sussidiamento intesa a promuovere nel Cantone la concessione di prestazioni complementari tali da garantire un minimo vitale ai beneficiari di rendite AVS e AI, le quali, nonostante l' aumento introdotto a decorrere dal 1. gennaio 1964 con la sesta revisione dell' AVS, sono tuttora insufficienti a tale scopo.

Nelle sue osservazioni all' Autorità federale sul disegno di detta legge questo Consiglio di Stato aveva fatto rilevare quanto segue:

Per la sesta revisione dell' AVS, è prevalsa, come è noto, la tesi di coloro che propugnavano di mantenere alle prestazioni AVS il carattere di rendite di base (da integrare con previdenze private o collettive) e di non trasformarle in pensioni popolari.

Tuttavia, di fronte alla constatazione che nonostante l' alta congiuntura e lo sviluppo delle assicurazioni sociali e private si annovereranno nel nostro paese, anche dopo la sesta revisione dell' AVS, da 150 a 200.000 persone (nel Cantone Ticino circa 10.000) che non disporranno dei mezzi sufficienti al proprio sostentamento, tutte le cerchie interessate hanno concordemente affermato la necessità di trovare urgentemente una adeguata soluzione a questo grave problema sociale.

Un' azione promossa dalla Confederazione allo scopo di garantire il minimo di esistenza ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi trova pertanto il nostro pieno consenso.

Questo Consiglio di Stato avrebbe preferito, alla legge di sovvenzionamento proposta, un disciplinamento federale completo ed esauriente che, ad esempio, inserisse direttamente nella legge federale sull' AVS, le prestazioni complementari di cui si tratta, estendendo il campo d' applicazione delle rendite straordinarie.

Una siffatta soluzione, oltre ad inquadrarsi più convenientemente nell' ambito costituzionale, avrebbe garantito in modo assoluto la parità di trattamento dei cittadini, senza riguardo al loro Cantone di domicilio; a nostro giudizio, anche dal profilo finanziario, l' adozione del sistema di finanziamento dell' AVS avrebbe attuato una migliore compensazione degli oneri su piano nazionale, evitando un' eccessiva incidenza sugli erari dei Cantoni economicamente deboli o con una forte percentuale di beneficiari.

Per questi motivi vorremmo fosse sottolineato il carattere transitorio della regolamentazione proposta che dovrà trovare idonea e definitiva sede nella legge base sull' AVS secondo i criteri di finanziamento in essa stabiliti.

Alla soluzione di un ordinamento federale unitario proposta dal nostro e da parecchi altri Cantoni, si preferiva tuttavia quella della legge di sussidiamento.

I sussidi federali sono graduati secondo le capacità finanziarie dei Cantoni e coprono al minimo il 30 e al massimo il 70 per cento delle spese derivanti dal versamento delle prestazioni complementari.

Il sussidio per il Cantone Ticino, che, come è noto, è classificato tra quelli di capacità finanziaria media, ammonterà al 50 per cento.

Ancorché la legge federale non obblighi il Cantone a legiferare in materia di prestazioni complementari, è indubbio che l' esigenza sociale di garantire ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi un minimo vitale imponga l' adeguamento già con

effetto dal 1. gennaio 1966 del vigente ordinamento cantonale dell' aiuto complementare alle norme del diritto federale, come è stato, del resto, preannunciato nel messaggio del 19 marzo 1965 concernente l' aumento dell' aiuto complementare per il corrente ann.

Inoltre si deve sottolineare che, secondo l' art. 17, della legge federale del 19 marzo 1965, i Cantoni, i quali, al 1. gennaio 1966, non promulgheranno disposizioni sulle prestazioni complementari nel senso della legge medesima, non avranno diritto ai nuovi cospicui sussidi federali.

Per due anni al massimo, essi riceveranno unicamente la precedente sovvenzione (Fr. 352.000,all' anno per il nostro Cantone).

Ove si pensi che il nuovo sussidio federale, giusta le previsioni dell' Autorità federale, è dell' ordine di Fr. 6.100.000.--, si deve convenire che non si potrà rinunciare, senza grave pregiudizio per i nostri concittadini di condizioni economiche modeste, a questo apporto finanziario della Confederazione per il potenziamento di un' opera sociale che va annoverata tra le più provvide del nostro Cantone.

I. ISTITUZIONE ED EVOLUZIONE DELL'AIUTO COMPLEMENTARE CANTONALE

Nel periodo che va dal 1. gennaio 1948 al 31 dicembre 1955 il nostro Cantone si è limitato a distribuire, senza alcuna partecipazione finanziaria diretta, il sussidio federale che la Confederazione aveva istituito con il decreto federale dell' 8 ottobre 1948 concernente l' impiego di mezzi prelevati dalla eccedenza dei fondi centrali di compensazione e assegnati all' AVS allo scopo di alleviare, mediante prestazioni uniche o periodiche, casi di rigore della legislazione sull' AVS.

A decorrere dal 1. gennaio 1956 il Cantone emanò la prima legge istitutiva un aiuto complementare ai vecchi e ai superstiti nel bisogno; per il finanziamento di questa nuova previdenza destinò una somma annua di Fr. 500.000.-- attinta dal gettito delle tasse sugli spettacoli (cui si aggiungeva il sussidio federale di circa Fr. 350.000.-- annui), ciò che consentì di estendere notevolmente la cerchia dei beneficiari.

Dopo aver adottato un aumento del 50% delle prestazioni per gli anni 1961 e 1962, il Gran Consiglio approvò il 29 novembre 1962 una revisione generale della legge che estese l' aiuto complementare agli invalidi, introdusse nuovi limiti di reddito, accentuò un certo aspetto assicurativo delle prestazioni e modificò sostanzialmente le norme sull' organizzazione e sulla procedura di ricorso.

Considerato il ritardo nell' entrata in vigore della nuova legge federale l' aiuto complementare cantonale fu ulteriormente aumentato del 50 % per l' anno 1965.

I limiti di reddito e di sostanza nonché le prestazioni vigenti ammontano a:

	Limite di		Importo delle prestazioni
	reddito	sostanza	
	Fr.	Fr.	Fr.
Persone sole	2.400.--	8.000.--	540.--
Coniugi	3.600.--	11.000.--	810.--
Orfani di padre o madre	1.000.--	3.000.--	210.--
Orfani di entrambi i genitori	1.500.--	4.000.--	300.--

Il costo complessivo dell' aiuto complementare per il 1965 ammonterà a circa Fr. 4.000.000.-- (con una partecipazione della Confederazione di Fr. 352.000.--).

II. NATURA GIURIDICA DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'ASSICURAZIONE PER LA VECCHIAIA, I SUPERSTITI E L'INVALIDITA'

In conformità dell' art. 34 quater della Costituzione federale la Confederazione ha la competenza di legiferare nell' ambito dell' assicurazione vecchiaia e superstiti e dell' assicurazione invalidità. Tale disposto costituzionale non le conferisce

per contro un potere normativo in materia di assistenza ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi, materia tradizionalmente riservata alla competenza dei Cantoni.

Ne consegue che anche un'azione di sussidiamento federale in questo settore è subordinata alla condizione che le prestazioni complementari cantonali non abbiano carattere assistenziale, ma siano vere e proprie prestazioni assicurative.

All'uopo il legislatore federale ha dettato parecchie norme di carattere imperativo che devono essere strettamente osservate. In particolare il diritto alle prestazioni deve essere definito nella legislazione cantonale in modo preciso e particolareggiato e dovrà prescindere da qualsiasi criterio di carattere assistenziale (come ad esempio computo di prestazioni assistenziali di parenti, di enti pubblici o privati, termini di carenza per i cittadini svizzeri); inoltre agli interessati deve essere garantita la facoltà di adire a un'istanza di ricorso indipendente dall'amministrazione.

III. DISEGNO DI LEGGE CANTONALE

1. Premessa

Conformemente all'art. 1, cpv. 1, della legge federale, i Cantoni che intendono istituire prestazioni complementari in conformità delle norme federali devono emanare disposizioni proprie di diritto materiale.

Dal profilo della tecnica legislativa non si tratta quindi di una legge d'applicazione per la quale potrebbe essere sufficiente un semplice rinvio alle norme federali.

L'ambito nel quale il legislatore cantonale ha facoltà di disciplinare liberamente la materia è estremamente ristretto e si riduce alle seguenti possibilità (art. 4 della legge federale):

- a) di ridurre di un quinto al massimo i limiti di reddito;
- b) di raddoppiare le deduzioni sul reddito del lavoro e sulle pensioni;
- c) di prevedere una deduzione per la pigione.

In sede di commento delle disposizioni del disegno di legge diremo in quale misura questo Consiglio ritiene di dover far uso di queste possibilità di scelta.

2. Commento alle singole disposizioni

Il disegno di legge si suddivide in 8 capitoli.

Nel primo sono definiti lo scopo delle prestazioni complementari, la cerchia dei beneficiari e le condizioni di domicilio e di dimora e sono stabiliti i limiti di reddito per la concessione delle prestazioni.

Le prestazioni complementari potranno essere concesse unicamente alle persone che sono al beneficio dell'AVS o dell'AI. Per gli stranieri, gli apolidi e i rifugiati sono state riprese le norme circa la durata minima di dimora in Svizzera prescritte dal diritto federale. Prima della decorrenza di tali termini lo straniero, l'apolide o il rifugiato, che si trovasse nel bisogno, dovrà far capo all'assistenza pubblica o privata.

All'art 3 è stata ripresa la clausola d'esclusione temporanea dal diritto alle prestazioni complementari previste dall'art. 17, cpv. 3, della legge federale, per i cittadini dei Cantoni che non versassero prestazioni analoghe. Detta clausola non troverà presumibilmente pratica applicazione, poiché è quasi certo che tutti i Cantoni istituiranno prestazioni complementari all'AVS e all'AI in conformità del diritto federale.

In considerazione del fatto che le prestazioni complementari sono, per loro natura, riservate alle persone che risiedono sul nostro territorio, abbiamo ritenuto opportuno di inserire nella legge tale principio già del resto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in materia di rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI e di escludere dal beneficio delle prestazioni complementari le persone che, pur mantenendo formalmente il domicilio civile nel Cantone, dimorano volontariamente e senza interruzione all'estero per oltre un ann.

Circa i limiti di reddito stabiliti agli articoli 5 e 6 gioverà ricordare che, secondo il parere consegnato dal Consiglio federale nel messaggio del 21 settembre 1964 che accompagna la legge sulle prestazioni complementari, essi adempiono a una duplice funzione: da un lato quella di stabilire entro quali ambiti vada collocata la nozione di bisogno,

dall' altro quella di garantire un reddito minimo.

Le Camere federali hanno accolto le proposte del Consiglio federale e hanno decretato i seguenti limiti di reddito annui:

- per persone sole, Fr. 3.000.--
- per coniugi, Fr. 4.800.--
- per orfani, Fr. 1.500.--

Questo Consiglio ha ritenuto di non doversi scostare da detti limiti. La riduzione di un quinto - consentita dal diritto federale - lascerebbe grosso modo invariati i limiti applicabili secondo il diritto vigente, che risalgono all' ormai lontano 1959 e che appaiono oggi manifestamente superati dall' imponente aumento del costo della vita, subentrato nel frattempo. Un aumento dei limiti di reddito era per altro già stato richiesto nella mozione presentata il 19 febbraio 1964 dall' on. Visani.

Una pertinente valutazione dei limiti di reddito proposti può essere fatta soltanto considerando le norme che definiscono gli elementi computabili e non computabili del reddito e della sostanza che sono contenute nel Capo II del disegno di legge.

Come è già stato osservato nell' ambito delle deduzioni del reddito, due soli sono i punti che possono essere disciplinati dal legislatore cantonale:

- a) la deduzione sul reddito del lavoro e sulle pensioni,
- b) la deduzione per la pigione.

Secondo l' art. 3, cpv. 2, della legge federale, dal reddito proveniente da una attività lucrativa e dall' importo annuo delle rendite e delle pensioni, eccettuate le rendite dell' AVS e dell' AI, sono dedotti Fr. 240.-- per persone sole e Fr. 400.-- per coniugi e per persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita: la differenza è computata soltanto in ragione di due terzi.

Non abbiamo ritenuto opportuno di far uso della facoltà di raddoppiare le suddette deduzioni, in virtù dell' art. 4, lett. b), della legge federale, per i seguenti motivi:

a) il computo parziale del reddito del lavoro e delle pensioni, nonché la deduzione normale, estendono già notevolmente il numero dei beneficiari e aumentano proporzionalmente l' importo della prestazione complementare cantonale;

b) il raddoppiamento della deduzione troverebbe esclusivamente applicazione nei confronti di persone che, a integrazione delle rendite federali, dispongono di un reddito del lavoro o di pensioni e si trovano pertanto in condizioni migliori di quelle che, per il loro sostentamento, possono contare unicamente sulle rendite AVS o AI.

Circa la deduzione per le pigioni condividiamo le argomentazioni del messaggio federale, che sono pertinenti anche per il nostro Cantone. Infatti le pigioni, segnatamente nelle città, hanno subito notevoli aumenti e incidono oggi in misura rilevante sul bilancio familiare dei beneficiari di rendite, anche perché l' azione per la costruzione di abitazioni economiche non ha ancora raggiunto uno sviluppo tale da poter considerare risolto questo importante problema.

Abbiamo perciò inserito all' art. 9, lett. f), una norma concernente la deduzione per le pigioni. Essa consentirà di commisurare la prestazione complementare in modo più adeguato alle reali necessità, nei casi in cui il beneficiario è costretto a vivere in appartamento e a pagare una pigione superiore al quantum considerato nella determinazione del minimo vitale. Per ovvie ragioni la deduzione è tuttavia limitata a Fr. 750.-- per le persone sole e a Fr. 1.200.-- per le famiglie.

Il terzo capitolo definisce e regola le prestazioni. Come risulta dall' art. 12, l' importo della prestazione complementare corrisponde alla differenza tra il limite di reddito computabile, giusta gli art. 5 e 6, e il reddito annuo determinante. Contrariamente alla legge vigente, la prestazione complementare non consiste quindi in un importo annuo generalmente fisso, ma varierà da caso a caso, in quanto è destinata a coprire una differenza, la quale rappresenta la parte di fabbisogno non coperta dalle entrate personali del richiedente.

Qualche esempio pratico potrà meglio orientare sul computo delle deduzioni e sulla entità della prestazione:

1. Una persona sola, che ha diritto a una rendita AVS di Fr. 1.500.-- e non dispone né di altre entrate né di sostanza, riceverà la seguente prestazione complementare annua:

Limite di reddito	Fr. 3.000.--
Rendita AVS	Fr. 1.500.--
Prestazione complementare annua	Fr. 1.500.--

2. Due coniugi ricevono una rendita AVS di Fr. 2.720.-- e hanno una pensione di Fr. 2.050.-- all' anno; non hanno sostanza.

Sull' importo della pensione si potrà operare una deduzione di Fr. 950.-- (deduzione fissa + un terzo della differenza, ossia Fr. 550.--). La prestazione complementare sarà pari a:

Limite di reddito	Fr. 4.800.--
Rendita AVS	Fr. 3.820.--
Prestazione complementare annua	Fr. 980.--

Ove si consideri la quota parte di pensione che è stata dedotta per il calcolo della prestazione complementare, i coniugi disporranno di un reddito annuo globale di Fr. 5.750.-- (2.720.-- + 2.050.-- + 980.--), ossia di un' entrata che supera di Fr. 950.-- il limite di reddito determinante. Nella fattispecie, il limite effettivo è superiore di circa il 20 % al limite legale di Fr. 4.800.--.

3. Un coniuge invalido, con moglie non invalida e due figli, riceve una rendita totale d' invalidità (comprese le rendite complete per moglie e figli) di franchi 5.720.-- all' ann. Egli non dispone di nessun' altra entrata e la sua sostanza è trascurabile. Per contro, la moglie guadagna

Fr. 1.600.-- all' anno, di cui Fr. 800.-- possono essere dedotti in conformità delle prescrizioni legali (importo fisso di Fr. 400.-- e un terzo della differenza, ossia ulteriori Fr. 400.--). I premi di assicurazione (comprese le quote AVS/AI/IPG) ammontano a franchi 100.--. L' assicurato deve inoltre sopportare una spesa annua di Fr. 300.-- per cure mediche e medicamentose.

La deduzione per la pigione supposto che quest' ultima sia di Fr. 2.460.-- all'anno sarà di Fr. 900.--, pari alla differenza tra il canone di affitto e un quinto del limite di reddito determinante (7.800.-- : 5 = 1.560.--).

La prestazione complementare spettante a tale assicurato dovrà essere calcolata come segue:

	Fr.	Fr.	Fr.
Limite di reddito determinante per coniugi e due figli			7'800.--
Rendita AI complessiva		5'720.--	
Reddito della moglie(dedotti Fr. 800.- -)		800.--	
Totale		6'520.--	7'800.--
<u>Reddito complessivo deduzioni:</u>			
Per premi di assicurazione	100.--		
Per spese mediche e farmaceutiche	300.--		
Per pigione	900.--	1.300.--	5.220.--
Prestazione complementare annua			2.580.--

Anche in questo caso il beneficiario disporrà di un reddito superiore al limite legale: infatti, il reddito lordo della famiglia sarà di Fr. 9.900.-- all' anno (franchi 5.720.-- + Fr. 1.600.-- + Fr. 2.580.--) ossia di circa un quarto superiore al limite di Fr. 7.800.--.

Questi esempi pratici dimostrano, a non averne dubbio, che le prestazioni complementari possono efficacemente

giovare a garantire, in moltissimi casi, un minimo vitale ai beneficiari di rendite AVS e AI.

Il quarto capitolo riguarda l'organizzazione e la procedura. L'applicazione della legge è affidata alla Cassa cantonale di compensazione - sotto l'7a vigilanza del Consiglio di Stato (art. 18) - la quale, come organo erogatore delle rendite federali, è l'amministrazione più idonea e preparata a trattare questa materia. Essa accerterà periodicamente, in analogia a quanto prescritto per le rendite straordinarie AVS e AI soggette ai limiti di reddito, se le condizioni per la concessione delle prestazioni complementari assegnate sono ancora adempite (art. 23).

Circa le norme di finanziamento (capo V), rimandiamo alle osservazioni sotto Ripercussioni finanziarie.

Il Capo VI designa l'istanza cantonale di ricorso. Per la stretta connessione con le rendite AVS e AI, i ricorsi in materia di prestazioni complementari saranno giudicati dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (sezione del Tribunale di Appello); per la procedura saranno applicabili i medesimi principi stabiliti per i ricorsi concernenti l'AVS e l'AI. La giurisdizione di seconda istanza è attribuita al Tribunale federale delle assicurazioni. Tuttavia, come in altri settori delle assicurazioni sociali, retti sul piano federale da disposizioni di sussidiamento (ad es. assicurazione contro le malattie, assicurazione contro la disoccupazione) la sua competenza è limitata a ricorsi per violazione del diritto federale o per arbitrio nell'accertamento e nell'apprezzamento dei fatti. Il diritto federale è sempre ritenuto violato quando una prescrizione cantonale è interpretata in modo manifestamente contrario alla volontà del legislatore federale (cfr. messaggio del Consiglio federale, pag. 27).

Il Capo VII tratta del perseguimento delle infrazioni di cui all'art. 16 della legge federale. Conformemente alla prassi cantonale, i delitti sono perseguiti dal giudice competente, giusta le norme della vigente legge organica giudiziaria, mentre le contravvenzioni sono attribuite al giudizio dell'Autorità amministrativa (Dipartimento competente).

Il Capo VIII (Disposizioni finali) affida al Consiglio di Stato il compito di emanare il regolamento di applicazione. Sono inoltre abrogate la legge cantonale sull'aiuto complementare ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi del 29 novembre 1962 e la lett. b), dell'art. 38 della legge sull'assistenza pubblica del 17 luglio 1944, in relazione alle nuove norme di finanziamento delle prestazioni complementari, che non prevedono più alcun contributo da parte della pubblica assistenza.

IV. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Come osserva il Consiglio federale nel suo messaggio, la valutazione degli oneri derivanti ai Cantoni dal versamento delle prestazioni complementari all'AVS e all'AI è estremamente difficile: il materiale statistico è limitato e mancano indicazioni complete circa la ripartizione dei beneficiari secondo le condizioni di reddito e di sostanza. Parimenti problematica appare un'esatta stima dell'incidenza che l'applicazione delle deduzioni sul reddito del lavoro, sulle pensioni e per la pigione avrà sul complesso della spesa. La Confederazione ha adottato per i propri calcoli modelli matematici basati su criteri di probabilità. Mancando su piano cantonale elementi di calcolo più validi e attendibili, è d'uopo attenersi ai dati indicati dalla Autorità federale, che prevedono per il Cantone Ticino un onere complessivo annuo di 12,2 milioni di franchi (circa 11.700 beneficiari) per il pagamento delle prestazioni complementari secondo i criteri contenuti nell'annesso disegno di legge.

E' chiaro che tale valutazione deve essere assunta con le dovute cautele e le necessarie riserve, tanto più che lo stesso Consiglio federale ammette che in sede di applicazione pratica potranno risultare differenze di una certa entità. Un'analisi dell'evoluzione delle spese dell'aiuto complementare nei decorsi esercizi, ci porta alla conclusione che il preventivo calcolato dall'Autorità federale per il nostro Cantone potrebbe subire qualche maggiorazione.

Dato che la Confederazione - come già precisato - contribuirà alla copertura della spesa totale di 12,2 milioni di franchi con un sussidio del 50 %, l'onere annuo a carico del Cantone sarà pari a 6,1 milioni di franchi.

L'aiuto complementare corrisposto nel corrente anno raggiungerà la somma di circa 4 milioni di franchi (circa 7.000 beneficiari); dedotto da tale importo l'attuale sussidio federale di Fr. 350.000.-- circa, l'onere cantonale netto nel 1965 è di Fr. 3.650.000.--.

Il maggior onere annuo per l'attuazione della nuova legge sarà quindi di franchi 2.450.000.-- circa.

Tale spesa è indubbiamente rilevante: occorre tuttavia considerare che l' istituzione delle prestazioni complementari, che garantiranno a molti beneficiari un minimo vitale, renderà superfluo l' intervento della pubblica assistenza in tutti quei casi ove non si riscontrino particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze eccezionali non contemplate dal nuovo ordinamento e contribuirà in tal modo a contenere le spese del settore assistenziale.

I mezzi per la copertura dell' onere cantonale saranno forniti dal gettito annuo della tassa sugli spettacoli e i divertimenti che ammonta a circa 1.120.000.-- franchi (v. consuntivo 1964) e per la differenza di circa 5 milioni dal bilancio dello Stato.

La legge vigente reperiva una parte dei mezzi necessari nel conto speciale previsto dall' art. 38 della legge sulla pubblica assistenza (cfr. art. 28 della legge sull' aiuto complementare del 29 novembre 1962); a tale fonte di finanziamento si è rinunciato in previsione della soppressione dell' imposta speciale per la pubblica assistenza.

Il disegno di legge, che sottoponiamo alla vostra approvazione e di cui vi proponiamo l' entrata in vigore al 1. gennaio 1966, rappresenta indubbiamente un notevole passo verso la realizzazione di un sistema previdenziale dello Stato, basato su criteri prettamente assicurativi, che tende ad assorbire progressivamente i servizi assistenziali per trasformarli in servizi pubblici, aperti a tutti i cittadini, senza distinzione di classi o di censo, secondo le più moderne concezioni di politica sociale che vanno ormai affermandosi in quasi tutti i paesi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Lafranchi
Il Cancelliere, Beati

Disegno di
LEGGE

concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (del).

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- richiamata la legge federale del 19 marzo 1965 su prestazioni complementari all' assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità; visto il messaggio 11 novembre 1965 n. 1327 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopo

Allo scopo di garantire un reddito minimo ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi sono istituite prestazioni complementari alla assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (abbreviata in seguito: AVS) e alla assicurazione federale per l' invalidità (abbreviata in seguito: AI).

Art. 2

Beneficiari

1. Le prestazioni complementari sono concesse, alle condizioni stabilite dalla presente legge, ai beneficiari di una rendita dell' AVS oppure di una rendita o di un assegno per invalidi senza aiuto dell' AI.
2. Hanno diritto alle prestazioni complementari:

- a) i cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone;
- b) i cittadini stranieri o apolidi domiciliati nel Cantone in quanto immediatamente prima della data dalla quale domandano la prestazione complementare abbiano dimorato ininterrottamente nella Svizzera per quindici anni;
- c) i rifugiati domiciliati nel Cantone in quanto immediatamente prima della data dalla quale domandano la prestazione complementare abbiano dimorato ininterrottamente nella Svizzera per cinque anni.

Art. 3

Esclusione temporanea

I cittadini di Cantoni che non hanno emanato disposizioni sulle prestazioni complementari in conformità della legge federale su prestazioni complementari all' assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità, sono esclusi dal diritto alla prestazione complementare per la durata di cinque anni a contare dal momento dell' arrivo nel Cantone.

Art. 4

Dimora all'estero

L' avente diritto alla prestazione complementare che dimora volontariamente all' estero per oltre un anno non è considerato domiciliato nel Cantone ai fini della presente legge: il diritto alla prestazione cessa dal momento della partenza per l' estero.

Art. 5

Limiti di reddito

a) In generale:

Le prestazioni complementari sono concesse se il reddito annuo determinante non raggiunge i seguenti limiti:

Per persone sole	Fr. 3.000.--
Per coniugi	Fr. 4.800.--
Per orfani	Fr. 1.500.--

Art. 6

b) In casi particolari

1 Per i figli che danno diritto a rendite complete dell' AVS o dell' AI i limiti di reddito applicabili alle persone sole e ai coniugi sono addizionati con l' importo corrispondente al limite di reddito applicabile agli orfani.

2 Per le vedove con figli aventi diritto a una rendita e per gli orfani di madre o gli orfani di ambedue i genitori viventi in comune, tutti i limiti di reddito applicabili sono sommati.

3 Nei casi stabiliti dai capoversi precedenti, i limiti di reddito per due figli sono considerati interamente, per due altri figli in ragione dei due terzi ciascuno e per ogni altro figlio in ragione di un terzo ciascun.

4 Altri casi particolari, segnatamente la determinazione del reddito e dei limiti di reddito di coniugi e di membri di famiglia non conviventi sono disciplinati dal regolamento d' applicazione della legge.

Capo II - REDDITO DETERMINANTE

Art. 7

Reddito determinante

1 Costituiscono reddito determinante:

- a) le entrate in denaro o in natura provenienti dall' esercizio di una attività lucrativa;
- b) il reddito proveniente da sostanza mobile o immobile e un quindicesimo della sostanza netta nella misura in cui superi per persone sole Fr. 15.000.--, per coniugi Fr. 25.000.-- e per orfani e figli, che danno diritto a una rendita completa della AVS o dell' AI, Fr. 10.000.--;
- c) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell' AVS e dell' AI;
- d) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un' altra convenzione analoga;
- e) gli assegni familiari;
- f) le entrate e le parti di sostanza cui il richiedente ha rinunciato per ottenere prestazioni complementari.

2 Dal reddito annuo proveniente da una attività lucrativa e dall' importo annuo delle rendite e delle pensioni, eccettuate le rendite dell' AVS e dell' AI, sono dedotti, in totale, Fr. 240.-- per persone sole e Fr. 400.-- per coniugi e per persone con figli aventi o danti diritto a una rendita; la differenza è computata soltanto in ragione di due terzi.

Art. 8

Reddito non computabile

Non sono computati come reddito:

- a) le prestazioni dei parenti conformemente agli art. 328 seg. del Codice civile;
- b) le prestazioni dell' assistenza pubblica;
- c) le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
- d) gli assegni per invalidi senza aiuto dell' AI;
- e) le borse di studio e altri aiuti finanziari all' istruzione.

Art. 9

Deduzioni

Dal reddito sono dedotti:

- a) le spese necessarie al conseguimento del reddito;
- b) gli interessi su debiti;
- c) le spese di manutenzione di fabbricati;
- d) i premi di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni, per l' invalidità, contro le malattie e contro la disoccupazione sino a una somma annua di Fr. 300.-- per persone sole e di franchi 500.-- per coniugi e persone con figli aventi o danti diritto a una rendita, come pure i contributi all' AVS e all' AI e all' ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;
- e) le spese sensibilmente elevate di medico, di medicine e di cura debitamente comprovate;
- f) una somma annua per la pigione sino a Fr. 750.-- per persone sole e a Fr. 1.200.-- per coniugi e persone con figli aventi o danti diritto a una rendita, nella misura in cui la pigione superi un quinto del limite di reddito determinante.

Art. 10

Casi particolari

I redditi determinanti di coniugi, di persone con figli aventi o danti diritto a una rendita e di orfani viventi in comune sono sommati. Per gli orfani di madre, è parimenti considerato il reddito del padre.

Art. 11

Periodo di computo

1 La prestazione complementare è calcolata in base:

- a) al reddito dell' anno civile precedente;
- b) alla sostanza posseduta al 1. gennaio dell' anno per il quale la prestazione è richiesta.

2 In caso di modificazione importante del reddito o della sostanza la prestazione complementare deve essere calcolata in base alla nuova situazione.

Capo III - PRESTAZIONI

Art. 12

Importo

1 L' importo annuo della prestazione complementare corrisponde alla differenza tra il limite di reddito applicabile giusta gli art. 5 e 6 e il reddito annuo determinante.

2 La prestazione complementare annua deve essere arrotondata per eccesso e in modo da consentire il versamento di importi mensili in franchi interi.

3 La prestazione complementare non può essere inferiore a Fr. 60.-- l' ann.

Art. 13

Riduzione

Se la rendita dell' AVS o dell' AI è stata rifiutata o ridotta perché l' avente diritto ha cagionato con colpa l' evento assicurato, la prestazione complementare è parimenti rifiutata o ridotta in misura corrispondente.

Art. 14

Nascita ed estinzione del diritto

1 Il diritto alla prestazione complementare nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui sono assolte le condizioni legali.

2 Esso cessa con la fine del mese durante il quale non sono più assolte le condizioni per la concessione della prestazione.

3 Per il medesimo mese può essere accordata una sola

Art. 15

Garanzia

1 La prestazione complementare non può essere ceduta, costituita in pegno, né soggetta a esecuzione forzata; ogni cessione o costituzione in pegno di essa è nulla.

2 E' riservato l' art. 22, secondo capoverso.

Art. 16

Ricupero di prestazioni complementari non riscosse

Chi non ha fatto valere il diritto alla prestazione complementare o non ha riscosso la prestazione complementare che poteva pretendere, può esigere il pagamento dell' importo arretrato entro il termine di un anno dalla fine del mese per il quale la prestazione complementare era dovuta.

Art. 17

Restituzione di prestazioni complementari indebitamente riscosse

1 Le prestazioni complementari indebitamente riscosse devono essere restituite. Il rimborso non può essere chiesto se l' interessato era di buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave.

2 Il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la Cassa di compensazione ha avuto conoscenza del fatto e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della prestazione. Se il diritto di esigere la restituzione della prestazione complementare nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest' ultimo è determinante.

3 Sono inoltre applicabili per analogia le norme federali sull' AVS.

Capo IV - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA

Art. 18

Cassa cantonale di compensazione

L' applicazione della presente legge è affidata alla Cassa cantonale di compensazione, sotto la vigilanza del Consiglio di Stato.

Art. 19

Presentazione della domanda

1 Sono legittimati a presentare la domanda di prestazione complementare l' interessato, il suo rappresentante legale, il suo coniuge, i suoi parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, i fratelli e le sorelle, come pure le Autorità o i terzi che assistono regolarmente l' interessato o ne hanno durevole cura.

2 Le domande di prestazioni complementari devono essere presentate, sul modulo prescritto, alla Cassa cantonale di compensazione per il tramite dell' Agenzia AVS del Comune di domicilio del richiedente.

3 Le Agenzie comunali AVS, accertato lo stato di famiglia e le condizioni di reddito e di sostanza del richiedente, trasmettono la domanda alla Cassa cantonale di compensazione.

Art. 20

Decisioni

1. La Cassa cantonale di compensazione esamina e decide le domande di prestazioni complementari.

2. La decisione è notificata al richiedente o alla persona o al l' ente legittimati a presentare la domanda in conformità dell' art. 19 cpv. 1; essa deve indicare la forma, il termine e l' istanza di ricorso

Forza di cosa giudicata

Art. 21

Forza di cosa giudicata

Le decisioni della Cassa cantonale di compensazione, cresciuti in giudicato, sono parificate alle sentenze esecutive dei tribunali nel senso dell' art. 80 della legge federale sull' esecuzione e il fallimento.

Art. 22

Pagamenti

1. Le prestazioni complementari sono pagate, di regola all' avente diritto.

2. Sono applicabili per analogia le norme federali sull' AVS concernenti il pagamento delle rendite.

3. Le prestazioni complementari sono pagate dalla Cassa cantonale di compensazione, di regola, ogni mese per mezzo della posta.

Art. 23

Accertamento periodico

La Cassa cantonale di compensazione deve accertare periodicamente, in modo appropriato, se le condizioni per la concessione della prestazione complementare assegnata sono ancora adempite

Art. 24

Obbligo di dar informazioni

1. Le Autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei Comuni, come pure i datori di lavoro e tutti gli enti che assistono il richiedente o il beneficiario sono tenuti a dare gratuitamente alla Cassa cantonale di compensazione e alle sue agenzie tutte le informazioni e a produrre tutti i documenti necessari all' applicazione della presente legge.
2. Colui che domanda o riceve una prestazione per se o per terzi deve fornire alla Cassa cantonale di compensazione o alle sue agenzie tutte le informazioni necessarie e presentare i giustificativi indispensabili per l' esame della domanda. Egli è inoltre tenuto a comunicare immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione ogni mutamento delle condizioni personali di reddito e di sostanza che potesse influire sul diritto alla prestazione complementare.

Art. 25

Obbligo del segreto

Le persone incaricate dell' applicazione, della vigilanza e del controllo dell' applicazione della presente legge devono mantenere il segreto sulle osservazioni e sulle constatazioni fatte.

Capo V - FINANZIAMENTO

Art. 26

Mezzi finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dall' applicazione della presente legge sono coperti mediante:

- a) il sussidio federale;
- b) il provento annuo delle tasse sugli spettacoli;
- c) una somma annua a carico del bilancio dello Stato pari alla differenza non coperta dalle entrate di cui alle lettere a) e b).

Art. 27

Spese di amministrazione

Le spese di amministrazione derivanti alla Cassa cantonale di compensazione, per l' applicazione della presente legge, sono coperte dal Cantone con i mezzi previsti all' art. 26, lett. c).

Art. 28

Contabilità

1. Lo Stato anticipa alla Cassa cantonale di compensazione i fondi necessari per il pagamento delle prestazioni complementari e la copertura delle spese di amministrazione.
2. Le prestazioni complementari e le spese di amministrazione sono registrate in conti separati nella contabilità della Cassa cantonale di compensazione.

Capo VI - RICORSI

Art. 29

Autorità cantonale di ricorso

Contro le decisioni pronunciate dalla Cassa cantonale di compensazione in virtù della presente legge, gli interessati possono interporre ricorso entro 30 giorni dalla intimazione al tribunale cantonale delle assicurazioni. Lo stesso diritto spetta ai parenti in linea ascendente e discendente nonché ai fratelli e alle sorelle di chi pretende aver diritto alle prestazioni complementari.

Art. 30

Tribunale federale della assicurazioni

Contro le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni le parti possono interporre ricorso al Tribunale federale

delle assicurazioni entro 30 giorni dall' intimazione. Il ricorso è ammissibile soltanto per violazione del diritto federale o per arbitrio nell' accertamento o nell' apprezzamento dei fatti.

Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

1. Il perseguimento delle infrazioni di cui all' art. 16, primo cpv. della legge federale su prestazioni complementari all' assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità spetta all' Autorità giudiziaria competente, giusta le norme della vigente legge organica giudiziaria.
2. Il perseguimento delle infrazioni di cui all' art. 16, secondo cpv. della legge federale su prestazioni complementare all' assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità, spetta al Dipartimento competente, secondo le norme della vigente legge di procedura sulle contravvenzioni.
3. E' applicabile l' art. 90 della legge federale sull' AVS.

Capo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Regolamento d'applicazione

Il Consiglio di Stato promulga il regolamento di applicazione della presente legge:

Art. 33

Abrogazione

Con l' entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge sull' aiuto complementare ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi del 29 novembre 1962; 1)
- b) la lettera b) dell' art. 38 della legge sulla pubblica assistenza del 17 luglio 1944 2); la lettera c), di detto articolo, diventa lettera b).

Art. 34

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum e dopo l' approvazione dell' Autorità federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1966.

1) BU 63,15

2) BU 44, 191/Bu 63,22